

Codice A1610A

D.D. 31 agosto 2017, n. 382

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. RIFREDDO (CN) - Richiedente: Delfiore Celestino, Delfiore Marco. Intervento: Ristrutturazione fabbricato residenziale. Autorizzazione paesaggistica.**

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore  
Dott. Roberto Ronco

Allegato



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio  
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*Data* .....

*Classificazione* 11.100 / 856 / 2017A/A16000

*Rif. n.* 16830 / A1610A *del* 13/07/2017

## RELAZIONE

**Oggetto:** D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
**Comune:** RIFREDDO (CN)  
**Intervento:** Ristrutturazione fabbricato residenziale.  
**Istanza:** Delfiore Celestino e Delfiore Marco .

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune in data 13/07/2017, con nota prot.1492 del 01/07/2017, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti sono relativi alla ristrutturazione di un fabbricato situato in una zona prevalentemente residenziale del concentrico del comune di Rifreddo e che il progetto presentato prevede la sostituzione dei serramenti, la variazione di alcune aperture e la copertura di una scala esterna;

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Rifreddo (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

Classificazione 11.100/856./2017A

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442 del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. del 01/08/1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del Monte Bracco, sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello" appare coerente con le specifiche prescrizioni d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, poste in salvaguardia,

considerato che l'edificio è stato oggetto di vari interventi nel corso del tempo e che le opere previste dal progetto pervenuto in data 13/07/2017 non paiono modificare significativamente né il volume, né i prospetti dell'attuale fabbricato,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

*Classificazione 11.100/856./2017A*

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo

TORINO, 23 AGO 2017

Alla Regione Piemonte

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E  
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI  
E CUNEO

Prot. n. 10488                      el: 34.10.05/176.10

**AMBITO E SETTORE :** Tutela paesaggistica

**DESCRIZIONE :** RIFREDDO - (CN)

Bene e oggetto dell'intervento: Ristrutturazione fabbricato residenziale

Indirizzo: Via Molino Fgl 6 mapp. 716

**DATA RICHIESTA :** data di arrivo richiesta 09/08/2017  
protocollo entrata richiesta n. 10127 del 09/08/2017

**RICHIEDENTE :** Delfiore Celestino e Delfiore Marco - Privato

**PROCEDIMENTO :** Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.;  
D.P.R. 31/2017)

**PROVVEDIMENTO :** PARERE VINCOLANTE

**DESTINATARIO :** Alla Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.